

**ATTO COSTITUTIVO** 

**STATUTO** 

DETERMINA REGIONALE n°16939 del 22/08/2024

## ATTO COSTITUTIVO

# Atto costitutivo della "ASSOCIAZIONE EMILIANA CENTRI AUTONOMI A.E.C.A." con sede in Bologna

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1973 millenovecentosettantre, questo giorno di mercoledì 10 dieci del mese di gennaio.

In Bologna Via S. Stefano 30/2.

Avanti a me Dottor VISCARDO BONOLI Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si sono costituiti i signori:

**RIZZINI don FELICE** nato a Villa Cogozzo ora Villa Carcina (Brescia) il 23 giugno 1922, domiciliato a Bologna Via Jacopo della Quercia 1, quale Direttore del Centro di Addestramento CNOS FAP – Istituto Salesiano con sede in Via Jacopo della Quercia 1, Bologna.

**BONOLI don ANTONIO** nato a Faenza il 10 giugno 1938, domiciliato a Lugo Via Provinciale Bagnara 18, quale Direttore del Centro Formazione Professionale COLONIA ORFANI DI GUERRA, con sede in Lugo, Villa S. Martino.

**PIGINI don LAMBERTO** nato a Castelfidardo il giorno 11 gennaio 1924, domiciliato a Recanati Via Cavour 4, quale Presidente dell'O-SFIN – Opera S. Filippo Neri con sede in Ravenna e per i Centri di Rimini e Ravenna

ROCCHI don MARIO nato a Montecreto (Modena) il 23 agosto 1913, domiciliato a Modena Via Tamburini 96, quale Direttore dei centri C.F.P. E.D.S.E.G. – Ente Diocesano per la salvezza e l'educazione della gioventù – Città dei Ragazzi, con sede in Modena e con sede in Montefiorino.

**PEDRONI don NELLO** nato a Pavullo nel Frignano il 22 ottobre 1912, domiciliato a Zocca (Modena), frazione Ciano, quale Direttore del C.A.P. – E.D.S.E.G. – Ente Diocesano per la salvezza e l'educazione della gioventù, con sede in Ciano di Zocca.

**CASTELLANI GIORGIO** nato a Ronco all'Adige (Verona) il 18 ottobre 1944 domiciliato a Ferrara Via Mons. Bovelli 3, quale Direttore dell'Associazione Nazionale Opere don Calabria – Centro Formazione Professionale CITTA' DEL RAGAZZO, con sede in Ferrara Via Comacchio 346.

VECCHI MARIA BEATRICE, in religione Suor Nazarena, nata a S. Giovanni in Persiceto il 2 giugno 1911, domiciliata ivi in Via Giulio Cesare Croce 40, quale Direttore del Centro Addestramento O.R.A.L. – Opera Religiosa Assistenza Lavoratrici, con sede in S. Giovanni in Persiceto.

**SCARALE don MATTEO** nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 22 agosto 1920, domiciliato a Ravenna Via Alberoni 6, quale Direttore del Centro Formazione Professionale CNOS FAP – Istituto Salesiano, con sede in Ravenna.

**LORENZO don LUIGI** nato a Frignano (Modena) il giorno 11 giugno 1935, domiciliato a Borgonuovo Val Tidone (Piacenza) Via Cavallotti 7, quale Direttore del C.F.P. – Opera don Orione, con sede in Borgonuovo Val Tidone (Piacenza).

**VECCHI don LUIGI** nato a Loro Piceno (Macerata) il 20 aprile 1928, domiciliato a Forlì Via Episcopio Vecchio 9, quale Direttore del CNOS FAP – Istituto Salesiano, con sede in Forlì.

**ALUNNO don LUIGI** nato a Montottone (Ascoli Piceno) il 3 gennaio 1924, domiciliato a Copparo, frazione Cesta, quale Direttore del Centro Professionale S. Giuseppe C.E.S.T.A., con sede in Copparo, frazione Cesta.

Comparenti cittadini italiani della cui personali identità io Notaio sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di accordo fra loro e con me all'assistenza dei testimoni in questo atto.

I signori comparenti dichiarano di costituire e con l'atto presentato costituiscono la "ASSOCIAZIONE EMILIANA CENTRI AUTO-NOMI – A.E.C.A.", con sede in Bologna Via Jacopo della Quercia 1. Per quanto riguarda gli scopi dell'Associazione e le norme che regolano la medesima, i signori comparenti fanno riferimento allo Statuto composto di 15 (quindici) articoli\*, nonché delle norme transitorie, che dichiarano di conoscere e di accettare articolo per articolo e nel suo complesso, Statuto che si unisce a questo atto in allegato A, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti medesimi.

I signori don Felice Rizzini, padre Luigi Alunno e don Mario Rocchi, vengono delegati ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero comunque richieste dalle Competenti autorità, anche in sede di riconoscimento dell'Associazione

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai medesimi e da me Notaio firmato a norma di legge.

Consta di due fogli scritti da persone di mia fiducia ed in parte di mia mano per quattro pagine e tredici righe della quinta.

F.to don Rizzini Felice

F.to Antonio Bonoli

F.to Pigini Lamberto

F.to don Rocchi Mario

F.to don Pedroni Nello

F.to Giorgio Castellani

F.to Vecchi Maria Beatrice (Suor Nazarena)

F.to don Scarale Matteo

F.to don Lorenzo Luigi

F.to don Vecchi Luigi

F.to don Alunno Luigi

F.to VISCARDO BONOLI Notaio

<sup>\*</sup> L'attuale Statuto, modificato nel 2024, è composto non da più di 15 articoli, bensì 24.

## **STATUTO**

#### TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE

#### ART. 1 - COSTITUZIONE

- 1. L'"Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale A.E.C.A." è stata costituita con atto Dr. Viscardo Bonoli in data 10 gennaio 1973 registrato a Bologna il 22 gennaio 1973 n. 4376.
- L'Associazione è stata costituita da Enti gestori di Centri di formazione professionale operanti nella Regione Emilia-Romagna aventi come finalità istituzionali la promozione umana, civile e cristiana dei lavoratori mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate mediante la loro formazione professionale.
- 3. L'Associazione è iscritta nel Registro persone giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 95.
- 4. L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

#### ART.2 - SEDE

- L'Associazione ha sede in Bologna. Il trasferimento della sede in altra Via o luogo del medesimo Comune non implica modificazione statutaria.
- 2. Possono essere costituite sedi secondarie.

#### TITOLO II FINALITÀ E ATTIVITÀ

#### ART. 3 - FINALITÀ

- 1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito della formazione, dell'orientamento e dei servizi per il lavoro, per la promozione dello sviluppo integrale della persona, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
- 2. L'Associazione, riconoscendo la validità delle proposte forma-

tive perseguite dagli Enti associati, intende sostenere e favorire le iniziative di formazione professionale da essi autonomamente programmate e gestite prestando loro l'assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, la rappresentanza.

#### **STATUTO**

- 3. L'Associazione si propone di dare il proprio contributo agli organi istituzionali, legislativi e di governo, nelle materie della formazione professionale, dell'orientamento e dei servizi per il lavoro, perché i principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative trovino concreta applicazione.
- 4. Si propone inoltre di prestare tutta l'assistenza necessaria ai Centri perché siano sempre più rispondenti alle esigenze espresse dal mondo del lavoro, nella fedeltà ai principi istituzionali dei loro enti promotori.
- 5. L'Associazione, in via sussidiaria e strumentale, per il conseguimento dei predetti fini istituzionali potrà attuare iniziative, attività e servizi inerenti alla formazione professionale, all'orientamento e ai servizi per il lavoro, anche mediante autonome iniziative, programmate e gestite direttamente.
- 6. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati.

#### ART. 4 - ATTIVITÀ

- 1. L'Associazione attua i propri fini istituzionali mediante:
- A) attività istituzionali di carattere generale e specifiche a servizio degli associati. A tali fini:
- a.1) promuove e assume iniziative intese a:
  - studiare ed approfondire i problemi relativi alla formazione professionale, in vista di un apporto formativo sempre più rispondente alle esigenze della comunità regionale;
  - studiare ed approfondire i problemi connessi con la definizione ed attuazione dei programmi e dei piani di sviluppo comunitario, nazionale, regionale e provinciale aventi ad oggetto la formazione professionale;

- stimolare l'attività degli organi legislativi e amministrativi della Regione Emilia-Romagna e degli enti delegati per la formazione professionale anche attraverso la presentazione di pareri e proposte su progetti di normativa statale e regionale, nonché sugli atti amministrativi interessanti il settore:
- a.2) partecipa, aderisce e/o promuove forme associative a carattere locale, nazionale o internazionale i cui scopi siano in tutto o in parte affini o complementari a quelli dell' A.E.C.A. e comunque utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali;
- a.3) svolge attività di rappresentanza sindacale in favore dei propri associati su espresso mandato di questi;
- a.4) fornisce ai centri degli enti associati assistenza e consulenza ai fini del miglioramento della loro organizzazione e struttura, della qualità delle attività formative e della loro economicità;
- *a.5)* promuove iniziative rivolte al personale dei centri degli enti associati per favorirne l'attività e la migliore qualificazione;
- *a.6)* svolge attività dirette all'elevazione morale, culturale e professionale dei partecipanti ai centri associati;
- a.7) organizza convegni, promuove ricerche, studi, attività di transizione al lavoro e di formazione, anche su richiesta degli associati, per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione professionale complessivamente inteso;
- a.8) sulla base di preliminari intese con gli associati interessati, presenta proposte di intervento coordinato, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti formativi promossi e finanziati dalle competenti Istituzioni, pubbliche e private, ed in particolare dalla Regione Emilia-Romagna, dal Ministero del Lavoro e dall'Unione Europea; stipula gli atti inerenti, assume la realizzazione dei progetti approvati, di cui concorda l'esecuzione mediante convenzioni con gli associati;
- a.9) assume diretti e autonomi impegni, sia nei confronti degli enti pubblici e privati, sia dei propri associati convenzionati, svolgendo funzioni di servizio amministrativo e gestionale, espletando attività di progettazione, coordinamento, consulenza, monitoraggio, controllo e rendicontazione e compiendo ogni altra attività

comunque utile all'esito di programmi e progetti di formazione professionale;

- B) Attività verso terzi
- b.1) assume l'incarico di ente promotore e gestore di progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni formative mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad oggetto l'attuazione di progetti innovativi, sperimentali e di accompagnamento ad attività formative, per lo sviluppo della collaborazione fra scuola, formazione professionale e impresa e per altre analoghe iniziative di collaborazione con organismi civili ed ecclesiastici;
- *b.2)* offre servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- *b.3*) svolge attività di consulenza nel campo della formazione professionale a vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati;
- b.4) può sostenere attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125/2014, per la promozione e la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, interventi e azioni di aiuto umanitario e del volontariato internazionale;
- *b.5)* compie ogni altra attività consentita dalla legge e non in contrasto con il proprio Statuto e regolamento.
- 2. Le iniziative e gli incarichi di cui al punto B) dovranno rientrare nelle finalità e principi dettati dal presente Statuto, non essere in contrasto o in concorso con quelle degli associati e per quanto utile e/o possibile saranno realizzate avvalendosi degli stessi.

#### TITOLO III ASSOCIATI

#### ART. 5 - AMMISSIONE ASSOCIATI

 Possono far parte dell'Associazione i soggetti senza fini di lucro gestori di Centri di formazione operanti da almeno tre anni nella Regione Emilia-Romagna che dichiarino di accettarne lo Statuto ed in particolare i principi ispiratori.

- 2. L'adesione ad A.E.C.A. è incompatibile con l'adesione ad organizzazioni di carattere regionale che si pongono in concorrenza con le finalità e/o le attività di A.E.C.A.
- 3. Gli enti che intendono essere ammessi come associati devono presentare domanda dalla quale risulti la denominazione o ragione sociale dell'Ente gestore del Centro, e l'incondizionata accettazione dello Statuto e dei regolamenti di A.E.C.A.
- 4. La domanda, dovrà essere corredata da:
- a) una copia dello Statuto o corrispondente atto istitutivo dell'ente gestore, da cui risultino natura e finalità del medesimo che non devono essere in contrasto con il presente Statuto;
- b) l'ultimo Bilancio o resoconto economico adottato nelle forme previste dall'ordinamento dell'Ente;
- c) provvedimento o atto costitutivo del/dei Centri di formazione, con una relazione descrittiva della struttura organica, delle attrezzature e beni strumentali nonché delle attività svolte nell'ultimo esercizio;
- d) determinazione assunta nelle forme di Statuto e/o di legge con la quale viene approvata la partecipazione all'Associazione e la nomina del delegato a rappresentare l'ente in seno alla medesima;
- e) ogni altro documento che venga richiesto dal Consiglio Direttivo;
- Non potranno comunque essere associati i soggetti che siano incorsi in censure che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contrastino con la natura dell'attività pedagogica e sociale della formazione professionale.
- 6. Sulla domanda di ammissione alla Associazione decide l'Assemblea nella prima riunione utile.

#### ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- La qualità di associato attribuisce allo stesso il diritto di partecipare attivamente all'Associazione e di usufruire delle iniziative, attività, prestazioni, servizi e benefici nelle forme e modi previsti dallo Statuto e dagli organi associativi.
- In particolare l'associato ha diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, di eleggere le cariche sociali e di accedere alle medesime.

- 3. Gli associati sono obbligati a:
- a) osservare il presente Statuto nonché le disposizioni ed i regolamenti previsti o comunque adottati in esecuzione del medesimo, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- concorrere al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e modi stabiliti dagli organi della stessa;
- c) versare nei termini fissati dal Consiglio Direttivo l'importo della quota sociale annua;
- adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti degli enti promotori di programmi e progetti di formazione professionale con l'osservanza delle relative norme comunitarie, nazionali e regionali;
- e) adempiere puntualmente agli oneri e obblighi assunti nei confronti dell'Associazione in base a convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione coordinata di interventi formativi.

#### ART. 7 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

- 1. La qualità di associato può venir meno, oltre che nei casi di legge, anche per recesso, decadenza ed esclusione.
- L'associato ha facoltà di recesso purché non abbia in corso obblighi convenzionali con l'A.E.C.A. o nei confronti dì altro organismo cui l'A.E.C.A. partecipa.
- 3. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata o PEC diretta al Presidente dell'Associazione quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale ed avrà effetto, sempre che non sussistano motivi ostativi, che saranno valutati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, con la presa d'atto del Consiglio medesimo. Del recesso sarà data comunicazione all'Assemblea
- 4. L'associato decade dalla sua qualità, qualora abbia perduto i requisiti per far parte dell'Associazione e in particolare:
  - qualora sia insorta una causa di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 2 e l'associato non abbia provveduto a rimuoverla entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo;
  - ove sia incorso in censure che a giudizio del Consiglio Direttivo

siano contrastanti con la natura dell'attività pedagogica e sociale della formazione professionale;

- qualora sia venuta meno nel proprio oggetto sociale l'attività dì formazione professionale svolta attraverso centri di formazione e/o l'erogazione di servizi per il lavoro, ovvero non sia comunque più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- 5 L'associato decade dalla sua qualità quando non provvede a versare la quota sociale annuale nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
- 6. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7. L'associato potrà essere escluso con motivata delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti ed eventuale acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:
- a) per grave inosservanza delle disposizioni di cui allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;
- c) per gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni concluse con l'A.E.C.A. ai fini dell'attuazione di progetti, programmi o altre attività rientranti negli scopi dell'Associazione;
- d) ove danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione od anche orienti la propria attività secondo principi e modalità contrastanti con i motivi ispiratori e le finalità dell'Associazione stessa.
- Avverso le decisioni di decadenza o esclusione, l'associato interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea decide nella prima riunione utile; nelle more della decisione della Assemblea le deliberazioni di decadenza o esclusione sono efficaci.
- Il venire meno della qualità di associato per recesso, decadenza od esclusione non comporta diritto ad alcun rimborso per quote sociali.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### ART. 8 - PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio dell'Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
- Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.
- 4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio dell'Associazione e sono destinati a riserva o a incremento del fondo di dotazione.

#### ART. 9 - RISORSE

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti da quote associative;
- entrate derivanti dallo svolgimento di prestazioni di servizi specifici nei confronti degli aderenti o nei confronti di terzi;
- entrate derivanti da rendite sia patrimoniali che finanziarie;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie;
- eventuali contributi straordinari degli associati o di altri enti o aziende finalizzati a progetti specifici ed attività straordinarie, entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti no-profit.

#### ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 ° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. L'Assemblea approva il "Piano di gestione preventivo annuale", di norma entro il 31 marzo.
- Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il Bilancio consuntivo composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
- Il Bilancio sociale, che l'Associazione sia tenuta ad approvare per legge o per libera determinazione degli organi sociali, è approvato dall'Assemblea.

#### TITOLO V ORGANI

#### ART. 11- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente ed il Vice-Presidente;
  - l'Organo di Controllo;
  - il Comitato dei Direttori.
- Le riunioni degli Organi collegiali della Associazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
- a) a chi presiede la riunione di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ART. 12 - ASSEMBLEA

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati i quali vi partecipano mediante il proprio rappresentante legale o un suo delegato.
- È ammessa la possibilità di delega ad altro associato, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo o sia dipendente dell'Associazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.
- 3 All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i Direttori dei Centri di Formazione degli Enti Associati, nonché il Coordinatore Regionale dell'Associazione con funzioni consultive e di segretario della stessa. L'Assemblea può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive, con riferimento a specifici argomenti previsti dall'ordine del giorno.
- 4 L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
- Delle riunioni della Assemblea entro 60gg viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, da conservare nel Libro dei verbali dell'Assemblea.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare l'indirizzo e la programmazione di tutta l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare l'Organo di Controllo, previa determinazione della composizione dello stesso, se monocratica o collegiale, e, se collegiale, nominare il Presidente;
- d) approvare il Piano di gestione preventivo annuale, il Bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- e) approvare la quota associativa annuale;
- decidere in merito alle domande di ammissione degli aspiranti associati e agli eventuali ricorsi avverso le decisioni di esclusione o decadenza degli associati;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- stabilire l'ammontare dei compensi o rimborsi eventualmente spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- affidare all'Organo di Controllo l'eventuale revisione legale dei conti;
- deliberare l'adesione ad associazioni, consorzi ed organismi in genere, a carattere permanente che abbiano scopi similari a quelli dell'Associazione, nominando i propri rappresentanti in seno ai medesimi.
- l'Assemblea si riunisce per l'approvazione del Piano di gestione preventivo annuale e del Bilancio consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

#### ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare le modifiche dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e quant'altro previsto per legge;
- b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23.

## ART. 15 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà effettuata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, PEC o E-mail inviata agli associati almeno venti giorni prima della riunione.
- 2. Per comprovate ragioni di urgenza, il termine di avviso di convocazione potrà essere ridotto a giorni 7 e la convocazione potrà avvenire con ogni mezzo utile certificabile.
- L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 4. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

- 5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presentì o rappresentati per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la costituzione è valida quando sia presente o rappresentato per delega almeno 1/3 degli associati.
- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presentì o rappresentati per delega almeno tre quarti degli associati.
- 7. In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide anche senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, qualora siano rappresentati o presenti tutti i soci e i componenti dell'Organo di Controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### ART. 16 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1. Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino ammessi a far parte dell'Associazione a tutto il giorno precedente a quello fissato per la seduta dell'Assemblea medesima.
- Agli associati che gestiscono più Centri di Formazione spetta un voto per ogni Centro con sede in un Comune diverso, con un massimo di tre.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea costituita ai sensi dell'articolo precedente, sono prese a maggioranza dei voti. Per le deliberazioni di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Per le deliberazioni di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) occorrono i voti favorevoli di almeno tre quarti degli associati e di almeno tre quarti dei voti esprimibili.

## ART. 17 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i soggetti indicati dagli associati. Tra di essi

- sono compresi il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione eletti dalla Assemblea. L'Assemblea, prima della votazione per la nomina dei Consiglieri, dovrà decidere, a maggioranza dei presenti, il numero dei suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni l'Assemblea provvede entro due mesi ad eleggere il nuovo componente.

#### ART. 18 - COMPITI E POTERI

- Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati dallo Statuto ad altri organi, e li esercita nell'ambito e secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea.
- 2. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, nelle forme, modi e tempi previsti;
- b. redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell'esercizio;
- c. approvare i regolamenti interni non riservati alla competenza dell'Assemblea e proporre all'Assemblea quelli di competenza dell'Assemblea;
- d. determinare l'importo delle quote associative annuali o i contributi straordinari da parte degli associati, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e. approvare progetti e programmi per la formazione professionale e disporne l'esecuzione, deliberando anche i correlativi atti, provvedimenti e convenzioni;
- f. deliberare l'adesione o la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi o ad altre forme organizzative similari, finalizzate alla partecipazione a gare e concorsi di progettazione e/o all'esecuzione di progetti e programmi di formazione e studio, nominando i propri rappresentanti in seno alle medesime e concedendo le garanzie che si rendessero necessarie per il loro funzionamento;
- g. deliberare su tutte le altre materie di gestione che non siano di competenza degli altri organi;

- conferire procure e mandati particolari, con eventuali poteri di firma ad associati e/o dipendenti;
- *i.* nominare il Coordinatore Regionale dell'Associazione, le cui funzioni sono indicate nel Regolamento.
- 3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente, ad uno o più dei suoi membri e al Coordinatore Regionale, determinando i limiti della delega con apposito provvedimento il quale identificherà natura delle attribuzioni e poteri, modalità di esercizio e durata degli stessi.

#### ART. 19 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo E-mail da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, a mezzo PEC inviata almeno il giorno antecedente l'adunanza.
- 3. In ogni caso le sedute saranno valide senza espletamento preventivo delle descritte formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio, il Coordinatore Regionale dell'Associazione ed il Collegio dei Revisori.
- 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati personalmente Consiglieri o componenti dell'Organo di Controllo, oppure loro parenti entro il terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.
- 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente.
- 6. Alle riunioni del Consiglio prende parte, con diritto di parola ma non di voto, il Coordinatore Regionale dell'Associazione il quale

- assume la funzione di Segretario del Consiglio stesso.
- Il Consiglio può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive con riferimento a specifici argomenti previsti dall'ordine del giorno.

#### ART. 20 - PRESIDENTE E VICE - PRESIDENTE

- Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Dopo due votazioni consecutive nelle quali nessun candidato abbia raggiunto il numero sufficiente di voti per l'elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati con maggiori voti a favore.
- 2. Il Vice-Presidente è eletto dalla Assemblea a maggioranza dei voti espressi.
- 3. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione anche di fronte ai terzi e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo fissandone l'ordine del giorno e vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni. Cura i rapporti esterni dell'Associazione. E' autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Congiuntamente ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio Direttivo, può firmare e girare cambiali, assegni e vaglia cambiari, disporre prelevamenti da conto corrente di corrispondenza anche mediante assegni bancari, all'ordine proprio e di terzi, nonché procedere all'emissione degli ordini di pagamento.
- In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso l'operato del Presidente dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio.
- 5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, che esercita la vigilanza contabile e amministrativa della Associazione, può essere monocratico o colle-

- giale sulla base della determinazione della Assemblea che provvede ad eleggerlo.
- 2. Se collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri.
- Il Presidente dell'Organo di Controllo collegiale e il componente dell'Organo di Controllo monocratico, sono scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia.
- 4. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.
- L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 6. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
- 7. L'Organo di Controllo dura in carica cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
- I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 9. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

#### ART. 22 - COMITATO DEI DIRETTORI

- Il Comitato dei Direttori è composto da un Direttore per ogni ente associato.
- Ogni ente associato designa un Direttore quale componente del Comitato dei Direttori; il Direttore designato è tenuto a partecipare personalmente al Comitato dei Direttori fino all' eventuale sostituzione.
- 3. Il Comitato dei Direttori è presieduto dal Coordinatore Regionale dell'Associazione o da un suo delegato.
- 4. II Comitato dei Direttori ha funzioni propositive, istruttorie e

consultive, per le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento a nuovi servizi, opportunità e iniziative negli ambiti di attività della Associazione.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1. Nel caso di scioglimento dell' Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
- Il patrimonio residuo risultante dal Bilancio finale di liquidazione dovrà essere destinato ad altro Ente o Associazione aventi analoghe finalità nel campo della Formazione Professionale.

#### ART. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni legislative.





DETERMINA REGIONALE n°16939 del 22/08/2024

#### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

#### Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 16939 del 22/08/2024 BOLOGNAProposta

**Proposta:** DPG/2024/17724 del 21/08/2024

Struttura proponente: SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,

INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATU-

TO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE EMILIANA ROMAGNOLA DI CENTRI AUTONOMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.E.C.A.", CON SEDE INBOLOGNA (BO), MEDIANTE ISCRIZIONE DELLE STESSE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI E PER GLI EFFETTIDEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.P.R. N. 361/2000 E DEGLI

ARTT. 3 E 5 DELLA L.R. N.37/01.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE RISORSE,

EUROPA, INNOVAZIONE EISTITUZIONI

Firmatario: FRANCESCO RAPHAEL FRIERI

in qualità di Direttore generale

Responsabile

del procedimento:

FRANCESCA SANTORO

#### IL DIRETTORE

#### Visti:

- l'istanza pervenuta il 24 luglio 2024 con cui il Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione denominata "Associazione Emiliana Romagnola di Centri Autonomi di formazione Professionale A.E.C.A.", c.f. 80090410376, con sede in Bologna (BO), iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 95 d'ordine, richiede l'approvazione delle modifiche dello Statuto apportate con deliberazione dell'Assemblea del 27 giugno 2024, come da atto notarile redatto in pari data, repertorio n. 1470, raccolta n. 1106, registrato il 11 luglio 2024 a Bologna (BO) con il n.32074, serie 1T, mediante iscrizione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- il vigente Statuto dell'Associazione approvato con Decreto di Giunta Regione Emilia-Romagna n.469 del 03 dicembre 1999;

Esaminato il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, quale risulta dopo le modifiche approvate con la deliberazionedell'Assemblea sopra richiamata;

#### Preso atto che:

- le modifiche riguardano l'intero Statuto nella nuova formulazione di n.24 articoli;
- in particolare, le modifiche riguardano una migliore definizione delle attività dell'Associazione e delle modalità con le quali realizzarle, così come i diritti e obblighi degli associati, viene sostituito il collegio dei revisori con l'organo di controllo che potrà essere collegiale o monocratico e inserito il comitato dei direttori composto da un designato per ogni ente associato con compiti propositivi e istruttori, definiti i compiti dei vari organi, cambiata la durata da tre a cinque anni del Consiglio direttivo specificandone meglio i compiti.

Considerato che le modifiche apportate dall'Associazione sono adottate nell'osservanza e nel rispetto della normativa vigente e non alterano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica della stessa; Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 27giugno 2024, mediante l'iscrizione della stessa nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

Dato atto che la suddetta documentazione è conservata agli attidi questa Direzione Generale;

#### Visti:

- gli artt. 1, 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 delD.P.R. n. 616/77;
- gli artt. 3 e 5 della L.R. 13 novembre 2001, n. 37;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, diinteressi;

Attestata la regolarità amministrativa.

#### **DETERMINA**

di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 delD.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 3 e 5 della L.R. 13 novembre2001, n. 37, le modifiche statutarie dell'Associazione denominata "Associazione Emiliana Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale - A.E.C.A.", con sede legale inBologna (BO), iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 95 d'ordine, nel testo composto da n. 24 articoli, approvato con deliberazione dall'Assemblea in data 27giugno 2024, mediante l'iscrizione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Francesco Raphael Frieri



Via Bigari 3, 40128 Bologna Tel. +39 051 372143

www.aeca.it